

DGR. n. 11496 del 17.3.2010

DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL' UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI". ((PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE , AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMI 24 E 26 DELLA L.R. N. 3/2001)

RICHIAMATE:

- la DCR n.871 del 23 dicembre 1987 “Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1988-1990 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;
- la l.r. n.22 del 23 novembre 2001, "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori".
- la l.r.n. 34 del 14 dicembre 2004 “Politiche regionali per i minori”;
- il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/257 del 26 ottobre 2006
- la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario” ed in particolare gli artt. 4, 14 e 15;
- la DGR n. 7437 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008;

RITENUTO di determinare requisiti minimi di esercizio dell’unità d’offerta sociale rivolta ai minori “Centro Ricreativo Diurno” (CRD), che recepiscano le mutate esigenze e fabbisogni verificatesi sul territorio regionale nel corso degli anni;

DATO ATTO che la definizione della unità di offerta sociale sopra citata, nonché i requisiti minimi di esercizio sono analiticamente descritti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO che:

- gli enti gestori dei Centri ricreativi diurni di nuova attivazione dovranno presentare, ai sensi della l.r.3/08, comunicazione preventiva di esercizio al Comune di ubicazione della struttura, in occasione della prima attivazione;
- gli enti gestori dei Centri ricreativi diurni autorizzati a funzionare ai sensi della già citata DGR n.871 del 23 dicembre 1987 possono continuare l’esercizio delle attività senza ulteriore presentazione di comunicazione preventiva al Comune di ubicazione della struttura;
- tutti gli enti gestori, una volta in esercizio, dovranno comunicare annualmente al Comune di ubicazione della struttura ed alla ASL competente per territorio il periodo di apertura delle attività;
- le ASL procederanno alla vigilanza secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/08 in occasione della presentazione della comunicazione preventiva di esercizio;

DATO ATTO che quanto previsto dal presente provvedimento si applica alle parrocchie che svolgono attività di oratorio, la cui funzione sociale ed educativa è già riconosciuta dalla l.r.22/01, solo nel caso in cui le stesse intendano connotarsi come unità d’offerta della rete sociale denominata Centro ricreativo diurno e quindi presentino al Comune di ubicazione della struttura la comunicazione preventiva di esercizio

CONSULTATI i Tavoli istituzionali istituiti ai sensi della l.r.3/08 nella seduta del 27 ottobre 2009,i cui verbali sono agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

RILEVATO che il parere della Commissione Consiliare competente non è stato reso entro il termine di 30 giorni dalla data di assegnazione della richiesta (avvenuta, nel caso di specie, in data 04/02/2010), ai sensi dell'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/01 e, pertanto, la Giunta Regionale procede, ai sensi del successivo comma 26, indipendentemente all'acquisizione del parere stesso;

RITENUTO di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per quanto in premessa descritto:

1. di approvare i requisiti minimi di esercizio della unità di offerta sociale per minori “Centro Ricreativo Diurno” (CRD), così come descritti nell' allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che:
 - gli enti gestori dei Centri ricreativi diurni di nuova attivazione dovranno presentare, ai sensi della l.r.3/08, comunicazione preventiva di esercizio al Comune di ubicazione della struttura, in occasione della prima attivazione;
 - gli enti gestori dei Centri ricreativi diurni autorizzati a funzionare ai sensi della già citata DGR n.871 del 23 dicembre 1987 possono continuare l'esercizio delle attività senza ulteriore presentazione di comunicazione preventiva al Comune di ubicazione della struttura;
 - tutti gli enti gestori, una volta in esercizio, dovranno comunicare annualmente al Comune di ubicazione della struttura ed alla ASL competente per territorio il periodo di apertura delle attività;
 - Le ASL procederanno alla vigilanza secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/08 in occasione della presentazione della comunicazione preventiva di esercizio;
 - quanto previsto dal presente provvedimento si applica alle parrocchie che svolgono attività di oratorio, la cui funzione sociale ed educativa è già riconosciuta dalla l.r.22/01, solo nel caso in cui le stesse intendano connotarsi come unità d'offerta della rete sociale denominata Centro ricreativo diurno e quindi presentino al Comune di ubicazione della struttura la comunicazione preventiva di esercizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

IL SEGRETARIO

ALLEGATO A

**REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'UNITA' D'OFFERTA
SOCIALE**

“ CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI”

DEFINIZIONE

Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità d'Offerta sociale, pubblica o privata anche realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza.

FINALITA'

La finalità dell'Unità d'offerta sociale CRD è sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.

DESTINATARI

Minori dai 3 ai 16 anni. Per l'accoglienza di minori tra i 3 e 5 anni devono essere previsti moduli distinti. **Eventuali disabilità non possono costituire motivo di esclusione.**

OBIETTIVI

- Fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi in età scolare
- Educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali
- Integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura e di educazione

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati gli interventi offerti, il personale impiegato per la realizzazione del programma e la eventuale disponibilità di prestazioni offerte da volontari, le modalità di accesso, l'organizzazione di servizi/prestazioni erogati, l'ammontare della retta e del costo delle eventuali attività aggiuntive a quelle ricomprese nella retta.

Progetto educativo : l'Unità d'offerta deve dotarsi di un progetto/programma educativo generale con aggiornamenti annuali nel quale vengano esplicitati gli obiettivi del servizio e le attività previste.

In presenza di disabili al fine di consentire una continuità educativa e di socializzazione dei

minori con gli interventi già messi in campo dalle altre istituzioni in cui il disabile è inserito, dovrà essere altresì presente un progetto educativo, ricreativo e di socializzazione, redatto anche in collaborazione con i professionisti che lo hanno in carico, che evidenzia oltre alle specifiche attività previste anche le necessità di assistenza del minore.

REQUISITI STRUTTURALI

La struttura deve rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento tipo regionale di igiene; alle norme sulla sicurezza ed inoltre, in relazione al numero di minori accolti contemporaneamente:

- disporre di un numero adeguato di servizi igienici
- disporre di ambienti comuni per soggiorno/socializzazione/gioco
- disporre dell'utilizzo di spazi aperti
- disporre di uno spazio mensa qualora sia garantita la somministrazione dei pasti.

Gli arredi e le attrezzature nonché i giochi, in relazione all'età dei minori accolti, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.

REQUISITI GESTIONALI ORGANIZZATIVI

PERSONALE	1 operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività. Presenza di operatori/volontari con funzioni socio educative, nel rapporto 1 a 20 . Per i minori tra i 3 e 5 anni deve essere presente un operatore socio educativo anche volontario ogni 15 bambini. Se sono presenti bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra riportato, a seguito di una valutazione effettuata dalla competente UONPIA, o dai professionisti che lo/li hanno in carico.
ORGANIZZAZIONE	Le attività sono realizzate nel periodo di chiusura delle attività scolastiche. Il servizio può essere articolato anche per turni settimanali, con frequenza giornaliera o pomeridiana. Può inoltre essere erogato un servizio di mensa per la consumazione del pranzo: in tal caso sarà cura del gestore garantire che la fornitura dei pasti sia conforme alle norme vigenti in materia. Le attività possono essere organizzate per moduli attraverso la formazione di piccoli gruppi omogenei per fasce di età.